

Milano, marzo 2014

## SCHEMA RIASSUNTIVO

Proponiamo uno schema riassuntivo per meglio comprendere gli obblighi della certificazione derivanti dalla sostituzione, modifica e integrazione dell'articolo 6 del DLgs 192/05 a seguito della pubblicazione dei decreti legge DL 63/13 e DL 145/13 e dalle successive leggi di conversione Legge 90/13, e Legge 4/14. Nella tabella sono indicati quindi i commi relativi all'articolo 6.

Si segnala che è necessario distinguere tra:

- **obbligo di dotazione o produzione** dell'APE
- **obbligo di consegna** dell'APE il cui adempimento va documentato con l'inserimento in atto di apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto la documentazione
- **obbligo di allegazione** l'APE al contratto
- **obbligo di informazione** dell'APE il cui adempimento va documentato con l'inserimento in atto di apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni

Obblighi della certificazione secondo l'Art.6 del DLgs192 e s.m.i.					
	DOTAZIONE o PRODUZIONE *	CONSEGNA	ALLEGAZIONE	INFORMAZIONE	Sanzioni per omessa dichiarazione o allegazione
Edifici di nuova costruzione	✓ (comma 1)				
Edifici sottoposti a ristrutturazione importante	✓ (comma 1)				
Vendita o compravendita	✓ (comma 2)	✓ (commi 2 e 3)	✓ (comma 3)	✓ (commi 2, 3 e 8)	
Trasferimento a titolo oneroso		✓ (comma 3)	✓ (comma 3)	✓ (comma 3)	Da 3.000 a 18.000€ (comma 3)
Trasferimento a titolo gratuito	✓ (comma 2)	✓ (comma 2)		✓ (comma 2)	
Locazione di edifici	✓ (comma 2)	✓ (commi 2 e 3)	✓ (comma 3)	✓** (commi 2, 3 e 8)	Da 3.000 a 18.000€ (comma 3)
Locazione di singole unità immobiliari	✓ (comma 2)	✓ (commi 2 e 3)		✓** (commi 2, 3 e 8)	Da 1.000 a 4.000€ (comma 3)
Edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico	✓ (comma 6)			✓*** (commi 6 e 7)	
Contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico	✓ (comma 9)				

### Note:

- \* Secondo il comma 10 l'obbligo di dotazione viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE
- \*\* Ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno (comma 8)
- \*\*\* Secondo il comma 7 per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m<sup>2</sup>, per i quali sia stato prodotto l'APE secondo quanto previsto ai commi 1 e 2 è fatto obbligo di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico